

LEGGE DI BILANCIO 2019 (L. 145 del 30/12/2018) a cura di Barbara Rizzato

Si riporta di seguito la sintesi delle principali misure previste in ambito fiscale:

MODIFICHE AL REGIME FISCALE FORFETTARIO – Commi da 9 a 11

Tale regime fiscale, introdotto dalla Finanziaria per il 2015, è fruibile solo da persone fisiche (no studi associati o società professionali) che percepiscano ricavi/compensi annui non superiori a 65.000€ (ragguagliati ad anno). Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 riguardano per lo più i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime fiscale.

Non possono applicare il regime forfettario i seguenti soggetti:

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari per la determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo;
- le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro / erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.

Chi aderisce al regime forfettario tassa i ricavi/compensi incassati applicando agli stessi una percentuale di redditività diversificata in funzione del codice ATECO e assoggettando il reddito così determinato ad un'imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% nei primi cinque anni di attività, sempreché si tratti di attività effettivamente nuova). I costi sostenuti sono ininfluenti nella determinazione del reddito, resta possibile dedurre in modo analitico solamente la contribuzione previdenziale obbligatoria.

Tali soggetti sono esclusi dall'iva e godono di una serie significativa di semplificazioni sotto il profilo della gestione contabile/fiscale.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI – Comma 12

Aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

REGIME FISCALE COMPENSI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI – Comma da 13 a 16

Dal 2019 introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15%, applicabile sui compensi per lezioni private e ripetizioni percepiti dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

FLAT TAX – Commi da 17 a 22

Introdotta, dal 2020, un'imposta sostitutiva del 20% da applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari. La flat tax è applicabile dalle persone fisiche imprenditori / lavoratori autonomi che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

Le cause ostative previste per l'accesso alla flat tax sono le medesime già previste per il nuovo regime fiscale forfettario.

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

Viene uniformato il sistema di riporto delle perdite d'impresa a prescindere dal tipo di contabilità adottata e dal tipo di società, a regime le stesse saranno compensabili solamente con altri redditi d'impresa maturati nel medesimo anno, con riporto in avanti temporalmente illimitato ma con il limite dell'80% del reddito per ogni periodo d'imposta (limite non applicabile per i primi tre anni di esercizio dell'attività).

In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite, subisce le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

- le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

È prevista altresì una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, che risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base alla quale le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

- sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI DELLE IMPRESE – Commi da 28 a 34

Introdotta dal 2019, la detassazione degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente somma:

$$\begin{aligned} & \text{investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi} \\ & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad + \\ & \text{costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato} \end{aligned}$$

A tal fine va considerato che:

- per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
- il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall'1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

I datori di lavoro possono fruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute / sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI – Comma 59

Introdotta la cedolare secca del 21% ai contratti di locazione stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq e le relative pertinenze se locate congiuntamente.

La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 *"risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale"*.

PROROGA IPER AMMORTAMENTO – Commi da 60 a 65

È confermata la proroga dell'iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione.

Per gli investimenti fino a € 2,5 milioni la maggiorazione è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%). La proroga riguarda gli investimenti realizzati entro il 31.12.2019; nonché quelli realizzati entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per le condizioni di fruizione del beneficio si fa riferimento alle regole fissate dalla Finanziaria 2017.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – Comma 66

Viene (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2019:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2018;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2019;
 - il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

PROROGATE TUTTE LE DETRAZIONI "CASA" – Commi 67 e 68

Confermate fino al 31.12.2019, come nell'impianto normativo precedente, le detrazioni per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio;
-

- acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, in presenza di interventi di recupero del patrimonio
- edilizio (c.d. "bonus arredo");
- interventi di risparmio energetico (cd. "eco-bonus verde");
- interventi di sistemazione a verde di aree scoperte (cd. "bonus verde").

PROROGA BONUS "FORMAZIONE 4.0" – Commi da 78 a 81

Prorogato a tutto il 2019 il bonus "Formazione 4.0" di cui all'art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018. Il bonus consiste in un credito d'imposta d'importo pari al 40% delle spese sostenute per la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze in tecnologie rientranti nel progetto Industria 4.0.

È confermato il limite massimo agevolabile di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

La misura dell'agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell'impresa, come di seguito.

Tipo impresa/Misura dell'agevolazione

Piccola impresa 50%

Media impresa 40%

Grande impresa 30%

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – Commi da 940 a 948

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al

31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Commi 1053 e 1054

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell'1.1.2019, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

È stata aumentata l'imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;

- 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per i terreni.

IMPOSTA BOLLO ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Comma 646

Estesa alle associazioni / società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI, l'esenzione dall'imposta di bollo già riconosciuta alle ONLUS per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da tali soggetti.

ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI – Commi da 1057 a 1064

E' previsto il riconoscimento nel 2019, a favore dell'acquirente in Italia, anche in leasing, di un veicolo elettrico / ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di un contributo pari al 30% del prezzo d'acquisto (corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto) fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 2. Entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo il venditore, pena la decadenza del contributo, deve consegnare il veicolo usato a un demolitore e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista.

BONUS ASILI NIDO – Comma 488

Aggiornato l'importo del buono previsto per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui al comma 355, art. 1 della Legge n. 232/2016 relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 l'importo del "bonus nido" è elevato a € 1.500 su base annua. Il buono spettante a decorrere dall'anno 2022 sarà determinato sulla base del limite di spesa programmato e in misura non inferiore a € 1.000 su base annua.

Si ricorda che il voucher in parola è corrisposto dall'INPS, nel limite delle risorse stanziato, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all'iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Si sottolinea, infine, che l'agevolazione non è cumulabile con la detrazione del 19% della spesa sostenuta per la frequenza degli asili nido e che la stessa non è fruibile contestualmente con il beneficio dei voucher "baby sitting" previsti dai commi 356 e 357 della Legge n. 232/2016.

Documento redatto il 26 gennaio 2019